



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Alessandro Leproux

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. avv. Gustavo Olivieri

Membro designato dal Conciliatore  
Bancario e Finanziario  
[Estensore]

Prof. Avv. Claudio Colombo

Membro designato da Confindustria, di  
concerto con Confcommercio,  
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 27/09/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente si è rivolto al Collegio esponendo quanto segue: in data 14/01/2008 veniva addebitata sul conto corrente del ricorrente presso l'intermediario resistente una somma pari ad euro 856,80 a seguito dello svolgimento di una perizia effettuata su un immobile di sua proprietà in connessione ad una richiesta di finanziamento ipotecario, in seguito non concesso. L'addebito non veniva accompagnato dalla consegna della fattura, pur richiesta dal ricorrente; l'intermediario nelle controdeduzioni allega la fattura della perizia effettuata sull'immobile *de quo*. Il ricorrente dichiara, nelle repliche alle controdeduzioni, di ritenersi soddisfatto con riferimento a tale aspetto.

Ulteriore motivo di doglianza da parte del ricorrente è che, in data 04/10/2010, sarebbero pervenuti all'intermediario resistente, in unica soluzione, cinque addebiti RID relativi a rate di leasing arretrate e non pagate nei mesi precedenti dal



ricorrente. Per tale motivo, in data 06/10/2010, l'intermediario revocava unilateralmente il RID, sebbene il conto corrente ad esso collegato fosse ancora attivo e senza richiedere alcuna autorizzazione al ricorrente; ciò determinava una insolvenza di quest'ultimo verso la suddetta società di leasing, la quale provvedeva prontamente a segnalare il ricorrente presso le Centrali Rischi. Tale segnalazione avrebbe impedito al ricorrente di accedere ad un finanziamento presso altro intermediario.

Il ricorrente segnalava che gli addebiti RID non erano in realtà dovuti in quanto il flusso mandato dalla società di leasing era inesatto. Di ciò veniva resa edotta con lettera raccomandata A/R del 10/02/2011 la stessa società di leasing, la quale riconosceva il proprio errore.

Il ricorrente, a seguito della revoca del RID, saldava tutto lo scoperto dei canoni di leasing mai addebitati, maggiorati delle spese insoluti, interessi di mora e spese recupero crediti, sostenendo che se il RID non fosse stato revocato egli avrebbe potuto coprire le rate addebitate.

Un terzo profilo di doglianza è costituito dalla gestione affidamenti da parte della banca resistente. Secondo il ricorrente, nel periodo giugno/luglio 2010 l'intermediario avrebbe chiesto al ricorrente di non utilizzare il portafoglio commerciale concesso per euro 75.000,00 con scadenza "a revoca", fino a quando non fosse stato riaccordato sulla base delle nuove verifiche di concessione degli affidamenti complessivi alla ditta appartenente al ricorrente. L'11/08/2010 venivano accordati e comunicati per iscritto dall'intermediario affidamenti inferiori rispetto a quelli che erano stati accordati in passato, pari ad euro 50.000,00 con scadenza "a revoca". In data 01/09/2010 il ricorrente formulava una richiesta di proroga del rientro del portafoglio commerciale previsto per euro 16.000,00 entro il 01/09/2010 ed euro 20.000,00 entro il 01/10/2010, ma la richiesta di proroga dei tempi di rientro non veniva accolta. Il ricorrente rispettava le scadenze e rientrava di quanto richiesto alla data del 01/10/2010.

Nel periodo dal 04/11/2010 al 20/12/2010 gli affidamenti concessi in data 11/08/2010 non risultavano più validi; il ricorrente afferma di non aver mai avuto insoluti nè comportamenti irregolari o illegali, tali da dover giustificare la revoca degli affidamenti, la quale ha inficiato molto negativamente sulla propria attività



lavorativa. In data 20/12/2010 l'intermediario chiedeva un ulteriore rientro entro il 05/01/2012.

In relazione ai fatti sopra allegati, il ricorrente chiede:

- il rimborso di tutta la spesa extra sostenuta per le spese insolite dei canoni leasing, interessi di mora e spese recupero crediti per i RID mai arrivati a causa della revoca dell'addebito automatico da parte dell'intermediario, per una somma pari ad euro 2.318,00;
- il rimborso del danno morale e materiale per la segnalazione in Centrali Rischi effettuata dalla società di leasing a seguito della revoca del RID effettuata senza autorizzazione dall'intermediario convenuto, quantificato in euro 25.000, posto che inoltre tale segnalazione ha prodotto difficoltà ad accedere ad un altro finanziamento presso altro intermediario;
- la verifica della regolarità dei comportamenti dell'intermediario nella gestione degli affidamenti e il risarcimento di euro 30.000,00 per il disagio economico subito dalla propria ditta a causa di tale illecita gestione.

La banca resistente, dal canto suo, contesta i rilievi mossi al suo operato dal ricorrente osservando quanto segue:

a) con riferimento alla richiesta di rimborso di euro 856,80 per la perizia sull'immobile, l'intermediario allega la fattura della perizia, a dimostrazione della legittimità della stessa;

b) per quanto concerne la revoca unilaterale del RID da parte dell'intermediario, sin dal gennaio 2010, l'intermediario doveva provvedere a stornare le rate RID in assenza di provvista sufficiente sul c/c del ricorrente. Più precisamente alla data 04/10/2010, in cui venivano addebitate n. 5 rate di leasing "arretrate", il c/c risultava incapiente, stante la presenza di un saldo debitore di euro 11.673,77, a fronte di un'apertura di credito pari ad euro 5.000,00. La segnalazione in CR di cui si duole il ricorrente è stata effettuata dalla società di leasing e non dall'intermediario resistente, pertanto quest'ultimo non è legittimato passivo con riferimento alla questione in oggetto. Infatti, il ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale pagamento di penale e/o la segnalazione in Centrale



Rischi (meramente enunciati) siano conseguenza diretta ed immediata di comportamenti imputabili all'intermediario. Il ricorrente avrebbe potuto avvedersi tempestivamente degli storni dei pagamenti contestati, attivandosi conseguentemente (ai sensi dell'art 1227 c.c.) onde evitare i danni lamentati. Del resto, è lo stesso ricorrente ad individuare una responsabilità in capo alla società di leasing la quale aveva inviato un flusso inesatto e riconosceva essa stessa il proprio errore;

c) per quanto attiene, infine, alla gestione degli affidamenti concessi al ricorrente

- lo stesso ricorrente afferma di non aver avanzato "alcuna lamentela" in ordine alle decisioni assunte dall'intermediario e comunicate per iscritto in data 11/08/2010;

- l'articolazione della domanda risulta essere contraddittoria, non risultando individuato l'oggetto della doglianza né provata la illegittimità della condotta dell'intermediario;

- l'intermediario, nell'ambito della propria discrezionalità negoziale è autorizzato, in base a proprie insindacabili valutazioni di merito, a stabilire se ed entro quali limiti concedere finanziamenti o linee di credito ed, analogamente, a revocare, sospendere, ridurre linee di credito già concesse;

- l'intermediario rilevava un peggioramento del merito creditizio della ditta individuale del ricorrente, a seguito del quale procedeva legittimamente verso una progressiva riduzione dei fidi, anticipata per le vie brevi e sempre formalizzata per iscritto;

- in data 20.10.2010 l'intermediario richiedeva via fax al cliente la documentazione per il rinnovo degli affidamenti, già richiesto per le vie brevi e mai inviata;

- l'intermediario ha comunque ed in ogni caso la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale dall'apertura del credito, anche se concessa a tempo determinato, nonché ridurla o sospenderla;

La resistente chiede pertanto all'ABF di rigettare il ricorso in quanto:

- viene fornita copia della fattura della perizia effettuata dalla quale emerge la regolarità dell'istruttoria;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'intermediario non è legittimato passivo a rispondere della iscrizione del ricorrente nella Centrali Rischi, poiché la segnalazione non è stata da lui effettuata;
- la revoca del RID è stata legittimata dalla incapacità del c/c appartenente al ricorrente rispetto alle rate addebitate dalla società di leasing, non rispondendo l'intermediario degli eventuali errori di quest'ultima;
- l'intermediario, nell'ambito della propria discrezionalità negoziale è autorizzato, in base a proprie insindacabili valutazioni di merito, a stabilire se ed entro quali limiti concedere finanziamenti o linee di credito ed, analogamente, a revocare, sospendere, ridurre linee di credito già concesse.

### **Diritto**

In relazione all'articolato ricorso presentato dal cliente, il Collegio prende atto, preliminarmente, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sul primo capo della domanda, concernente la restituzione dell'importo addebitato per le spese di perizia di un immobile a garanzia di un finanziamento richiesto dal ricorrente, ovvero la richiesta di documentazione atta a comprovare il sostenimento di tale spesa da parte della banca. Tale ultima richiesta è stata accolta dalla resistente, la quale ha prodotto la fattura relativa al pagamento della perizia per euro 856,80 e di ciò il ricorrente ha preso atto, dichiarandosi sotto questo profilo soddisfatto.

Per quanto riguarda il secondo capo della domanda, il ricorrente chiede che l'ABF condanni la banca: (i) a rimborsargli le spese sostenute per il pagamento tardivo dei canoni di leasing addebitati sul conto tramite RID e illegittimamente stornati dalla banca, per un totale di euro 2.318,00; (ii) a risarcire il danno morale e materiale per la sua segnalazione in Centrale Rischi che da tale illegittimo storno sarebbe stata causata, per un ammontare complessivo di euro 25.000.00.

A tal proposito il Collegio osserva come il presupposto comune per accogliere tali richieste sia rappresentato dalla valutazione del comportamento tenuto dalla banca in occasione della revoca dell'ordine di addebito permanente in conto (RID) mediante il quale il cliente aveva autorizzato l'intermediario a pagare le rate del contratto di leasing che venivano periodicamente a scadenza.



La revoca di detto RID è stata motivata dalla resistente con la mancanza di fondi disponibili sul conto da addebitare e, in particolare, con la circostanza che, alla data degli addebiti di 5 rate arretrate, il conto corrente del ricorrente, affidato per euro 5.000,00, registrava già un saldo negativo di euro 11.673,77. Tale circostanza, confermata dalla documentazione in atti, rappresenta motivo idoneo a giustificare la revoca del RID ai sensi degli accordi intercorsi fra le parti, sicché nessuna censura può muoversi sotto questo profilo al comportamento tenuto nella specie dalla banca resistente.

Non possono di conseguenza essere accolte tanto la domanda di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per il pagamento tardivo delle rate di leasing scadute, quanto quella relativa al risarcimento dei danni morali e materiali dei danni subiti per effetto della revoca del RID; danni dei quali peraltro non si fornisce alcuna prova sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*.

Merita invece di essere parzialmente accolta la doglianza contenuta nel terzo e ultimo capo della domanda, ove si chiede: (i) di accertare l'inadempimento della banca agli obblighi di corretta gestione del rapporto creditizio intrattenuto con il ricorrente in occasione della progressiva riduzione e della successiva revoca degli affidamenti originariamente concessi; nonché (ii) il risarcimento dei danni subiti, che viene quantificato in euro 30.000,00.

Sotto il primo profilo deve in effetti rilevarsi come la gestione del rapporto da parte della banca non sia stata conforme ai principi di correttezza e trasparenza che devono improntare i rapporti con la clientela nella gestione del rapporto creditizio. Nella specie non è in discussione la libertà negoziale della banca di modificare, ridurre o estinguere le linee di credito concesse al ricorrente, di per sé non sindacabile in questa sede; quanto piuttosto le modalità di comunicazione utilizzate dalla banca e il mancato rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto per il recesso (o anche per la sola modifica/riduzione) delle linee di credito concesse al ricorrente. Come già deciso in altre pronunce dell'ABF, la libertà di modificare qualità e quantità del credito accordato al cliente deve pur sempre essere esercitata secondo i principi di correttezza e buona fede sanciti dal codice civile in materia di esecuzione del contratto. Inoltre, l'efficacia del recesso non può mai essere immediata, ma deve rispettare i termini di preavviso



previsti dal contratto o, in mancanza, dall'art. 1845, terzo comma, c.c.; circostanza che, nella specie, non è stata rispettata.

Ciò posto, e ritenuto dunque che sotto questo profilo il ricorso merita di essere accolto, non si ravvisano, invece, elementi che consentano di valutare positivamente, anche soltanto in via equitativa, la richiesta risarcitoria collegata al ravvisato inadempimento della banca. Il ricorrente non ha fornito, infatti, alcun principio di prova che consenta al Collegio di pronunciarsi in tal senso, al di là di un generico ed apodittico richiamo ai "disagi economici" subiti dall'attività economica svolta dal cliente. Sotto questo profilo, dunque, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Il Collegio, preso atto di quanto precede,

- dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne il primo capo della domanda, concernente la restituzione dell'importo addebitato per le spese di perizia di un immobile a garanzia di un finanziamento richiesto dal ricorrente, ovvero la richiesta di documentazione atta a comprovare il sostenimento di tale spesa da parte della banca;
- accoglie parzialmente il terzo capo della domanda e, per l'effetto, accerta l'inadempimento della banca resistente agli obblighi di corretta gestione del rapporto creditizio intrattenuto con il ricorrente in occasione della progressiva riduzione e della successiva revoca degli affidamenti originariamente concessi;
- rigetta ogni altra istanza avanzata nel ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE